



STATUTO

TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione "Terra d'Europa - Associazioni Cattoliche Confederate", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)

Art 2 - Sede

L'associazione ha sede in Seriate (Bg), via Cassinone, 16.

TITOLO II - FINALITÀ' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro.

Scopo dell' Associazione è **l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di servizio alla persona**, in uniformità al solidarismo cosiddetto condizionato e alla dottrina sociale della Chiesa.

Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione opera nei seguenti campi:

- assistenza socio-sanitaria;
- beneficenza
- formazione;
- istruzione;
- sport dilettantistici
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela dei diritti civili;
- altri settori utili al perseguimento dello scopo associativo

Lo scopo sociale verrà perseguito mediante la collaborazione coordinata con altre associazioni o anche in forma autonoma.

Per questo motivo l'organizzazione associativa è strutturata in modo da prevedere l'eventuale partecipazione di altre organizzazioni alle finalità sopraelencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.



L'associazione è aperta a chiunque ne condivida lo scopo e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

L'Associazione ha il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata salvo scioglimento

TITOLO III - I SOCI

Art. 5 - Gli Associati

L'Associazione è composta dai Soci

Art. 6 I Soci

Sono Soci tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa.

I soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali, quindi hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, come di seguito meglio specificato.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo solo dopo due anni di ininterrotta regolare iscrizione all'Associazione.



Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi.

Tutti i soci possiedono gli stessi diritti.

Possono prendere visione dei documenti dell'Associazione nel rispetto della legge sulla privacy

Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte al Collegio dei Probiviri.



Art. 7-I Fondatori

I Fondatori sono i Soci firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Costoro sono esentati dall'impegno di versare la quota sociale ed hanno i poteri e le responsabilità sociali.

Partecipano alle assemblee ordinarie dell'Associazione, al Consiglio Direttivo senza diritto di voto se non eletti nello stesso.

Godono dell'elettorato attivo e passivo e rappresentano un voto presidenziale ciascuno.

La qualifica di Fondatore cessa in caso di dimissioni o di decesso.

In tal caso gli altri Fondatori possono eleggere a tale carica un qualsiasi altro socio di Terra d' Europa, con votazione unanime.

Art. 8 - Gli Onorari

Sono Soci che, per meriti riconosciuti, sono insigniti del titolo di "Onorario" dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo.

Non sono obbligati a versare la quota annua di iscrizione.

Decadono da tale status su proposta del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza assoluta dello stesso con successiva ratifica della Giunta Esecutiva anch'essa a maggioranza assoluta o con deliberazione della Giunta Esecutiva a maggioranza assoluta.

Art. 9-I Sostenitori

Non hanno la qualifica di socio ma sono "amici" dell'Associazione che vogliono sostenere in prima persona le iniziative della stessa versando una quota stabilita dalla Giunta Esecutiva.

Essi si riuniscono formando il Comitato dei sostenitori.

Art 10 - I Confederati

Non hanno la qualifica di socio si dicono "confederati" e sono tutti gli aderenti a quelle associazioni che si sono confederate versando il contributo di confederazione annuale stabilito dalla Giunta Esecutiva.

Essi possono partecipare attivamente ai lavori delle commissioni ed essere eleggibili a coordinatori delle commissioni stesse.



La loro qualifica decade qualora l'associazione alla quale aderiscono non versi il contributo di confederazione annuale.

In tal caso sono da ritenersi decaduti da qualsiasi carica in seno a "Terra d'Europa".

Art. 11 - Gli Ospiti

Non hanno la qualifica di socio, sono detti "Ospiti" e sono tutti gli aderenti a quelle associazioni che hanno fatto richiesta di partecipare a "Terra d'Europa" e sono in attesa di confederarsi.

Essi possono partecipare attivamente ai lavori delle commissioni ma non possono essere eleggibili a coordinatori delle commissioni stesse né avere altri incarichi.

TITOLO IV - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Tutti gli incarichi sociali all'interno degli Organi Associativi sono da considerarsi a titolo gratuito e di volontariato.

Art. 12 - Gii Organi Sociali

Gli organi sociali di "Terra d'Europa" sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Presidente dell'Associazione
- la Giunta Esecutiva
- il Consiglio Direttivo
- la Confederazione delle Associazioni
- il Comitato dei Sostenitori
- l'Intercommissione
- le Commissioni
- il Comitato Territoriale
- i Consigli Territoriali
- il Segretario Territoriale
- il Collegio dei Probiviri

Art. 13 - L'Assemblea Generale dei Soci.

I soci formano l'Assemblea generale.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Aprile dal Presidente dell'Assemblea Generale per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, indicare le linee programmatiche dell'associazione oppure quando ne faccia esplicita richiesta scritta almeno un quinto degli iscritti .



Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato via e mail a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno un terzo degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le proposte dell'Assemblea Generale di modifica allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea è convocata inoltre dal Presidente dell'Associazione ogni due anni per l'elezione dei suoi rappresentanti in seno al consiglio direttivo. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto mediante l'espressione di tre preferenze.

Il socio che ha ricevuto più voti viene proclamato Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci, il secondo viene proclamato Vicario.

I primi nove eletti in ordine di preferenze entrano a far parte del Consiglio Direttivo. A parità di voti, prevalgono i soci con più anzianità di iscrizione.

Il Presidente dell'Assemblea Generale dei Soci e il suo Vicario rappresentano un voto presidenziale ciascuno.

Ciascun associato o partecipante maggiore d'età ha diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

Art. 14 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi in giudizio e da esecuzione alle delibere della giunta esecutiva.

Ha il compito di convocare la Giunta Esecutiva.

Presiede la Giunta Esecutiva.

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi e sociali



Art. 15 - La Giunta Esecutiva.

E' composta dal Presidente dell'Associazione, dai Fondatori, dai Presidenti del Comitato Territoriale, del Comitato dei Sostenitori, della Confederazione dei Presidenti e dal Segretario dell'Associazione.

Il suo compito è quello di ratificare le proposte deliberate dal Consiglio Direttivo.

Qualora dette proposte non raccolgano la maggioranza assoluta esse si intendono non accolte.

Essa ha inoltre facoltà di proporre qualsiasi iniziativa all'organo competente, che se approvata, si intende immediatamente eseguibile.

Elegge ogni anno nel suo seno un Tesoriere che si occuperà di gestire la contabilità, i libri contabili e la cassa, di redigere i bilanci, di curare pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dalla Giunta Esecutiva.

Art. 16-Il Consiglio Direttivo.

E'composto da 24 membri così espressi :

- 9 dall'assemblea generale dei soci
- 3 dalla Confederazione delle Associazioni
- 3 dal Comitato dei Sostenitori
- 3 dall' Intercommissione
- 3 dal Comitato Territoriale

Esso delibera a maggioranza riguardo tutte le iniziative sottoposte dai vari organi e le sottopone a ratifica alla Giunta Esecutiva.

Elegge nel suo seno ogni inizio anno il Segretario dell'Associazione che entra di diritto nella Giunta Esecutiva.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare dei regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione anche a tutti i livelli territoriali, che dovrà essere sottoposto alla Giunta Esecutiva ed all'Assemblea Generale dei Soci per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite e mail o lettera.



In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti.

In caso di parità vale il voto del Segretario dell'Associazione.
Stabilisce gli importi delle quote associative

Art. 17 - La Confederazione delle Associazioni.

E' composta da tutti i Presidenti delle Associazioni che si sono confederate a "Terra d'Europa".

Elegge nel suo seno ogni inizio anno un Presidente, un Vice-presidente ed un Vicario. Essi entrano di diritto nel Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente la convochi e discute, dibatte e propone eventuali iniziative comuni alla varie Associazioni Confederata, in accordo con gli scopi di "Terra d'Europa".

Le proposte dovranno essere poi sottoposte alla deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Vicario è incaricato di stendere il verbale.

Il Presidente della Confederazione ed il Vice-presidente rappresentano un voto presidenziale ciascuno e non sono eleggibili.

Art. 18 - Il Comitato dei Sostenitori.

E' composto da tutti gli amici sostenitori.

Elegge nel suo seno ogni inizio anno un Presidente, un Vice-presidente ed un Vicario. Essi entrano di diritto nel Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente la convochi e discute, dibatte e propone eventuali iniziative relativamente alle somme elargite dai Sostenitori, in accordo con gli scopi di "Terra d'Europa".

Le proposte dovranno essere poi sottoposte alla deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Vicario è incaricato di stendere il verbale.

Il Presidente del Comitato dei Sostenitori ed il Vice-presidente rappresentano un voto presidenziale ciascuno.



Art. 19 - L'Intercommissione

E' l'organo composto da tutti i Coordinatori delle Commissioni.

Essa delibera a maggioranza relativa ed elegge, all'inizio di ogni anno, un Presidente, un Vice-presidente ed un Vicario. Essi entrano di diritto nel Consiglio Direttivo.

Si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente la convochi e discute, dibatte e propone eventuali iniziative relativamente alle proposte delle Commissioni, sintetizzarle e presentarle al Consiglio Direttivo. Il Vicario è incaricato di stendere il verbale.

Il Presidente dell' Intercommissione rappresenta un voto presidenziale e non è eleggibile.

Art. 20 - Le Commissioni

Sono istituite su proposta del Segretario di "Terra d'Europa" e sono composte da tutti i soci che ne facciano richiesta.

Esse eleggono nel loro seno, all'inizio di ogni anno, un Coordinatore che entra a far parte di diritto dell'Intercommissione.

Esse hanno il compito di discutere, dibattere e proporre eventuali iniziative relativamente alla specifica competenza, sintetizzarle e presentarle all'Intercommissione.

Art. 21 - Il Comitato Territoriale

E' composto da tutti i Segretari Territoriali e la sua funzione è quella di proporre, coordinare e partecipare alla realizzazione di tutte le iniziative a livello territoriale.

Elegge nel suo seno ogni inizio anno un Presidente, un Vice-presidente ed un Vicario. Essi entrano di diritto nel Consiglio Direttivo e rappresentano un voto presidenziale ciascuno.

Art. 22-I Consigli Territoriali

I Consigli Territoriali sono organizzati localmente, secondo indicazioni del Consiglio Direttivo, e sono composti in funzione della residenza dei soci.

Essi hanno il compito di discutere, dibattere e proporre eventuali iniziative di livello locale, sintetizzarle e presentarle all'Intercommissione.

Hanno inoltre facoltà di partecipare alla realizzazione delle stesse.



Art. 23 - Il Segretario Territoriale

E' il coordinatore del Consiglio Territoriale ed è eletto annualmente. Si occupa inoltre di interagire con le Associazioni presenti sul territorio di competenza.

Art. 24 - Il Collegio dei Provibiri.

E' composto dai Fondatori e delibera a maggioranza in ordine a qualsiasi controversia relativa all'Associazione "Terra d'Europa".

Art. 25 - Elezione del Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei voti presidenziali.

Il Presidente uscente esprime un voto presidenziale.

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e rimane in carica tre anni.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 26 - Le risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di Enti Pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Art. 27 - Il bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché



sia approvato. I soci possono prenderne visione. Ai soci che lo richiedono, dovrà essere tempestivamente rilasciata copia del bilancio. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività sociali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Art. 28 - Modifica dello Statuto

Le proposte provenienti dall'Assemblea Generale dei Soci di modifica del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea stessa con una maggioranza di due terzi dei soci e ratificate dalla Giunta Esecutiva.

La convocazione dell'assemblea dovrà riportare in forma estesa le modifiche che potranno essere apportate allo statuto. L'Assemblea non potrà votare modifiche allo statuto non completamente indicate nella convocazione.

Art. 29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, oppure secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.



TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.30 - Altre norme

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente con particolare riferimento al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI BERGAMO 2

Registrato a Bergamo

29 GIU. 2006

il _____

al n. 2709 Serie 3

con € 181,95

(Centottantasette/95)

IL CAPO AREA SERVIZI
Dr. DARIO RICCHIUTO

L'ADDETTO
Margherita Pizzà